



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276
Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it
P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell'IC NOVENTA di PIAVE

Visto il D.P.R. n. 275/99 recante “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”

Visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione”

Vista la Legge 107/2015, cosiddetta “Buona scuola”

Visti gli obiettivi di istituto/regionali, dettati -per le scuole del I settore formativo- dal Direttore dell’USR del Veneto

Visti gli obiettivi nazionali, fissati -per le scuole del I settore formativo- dal SNV

Visto il D.I. n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”

Visti i CC.CC.NN.LL comparto scuola 2007 e 2016-18

Tenuto conto di RAV, PTOF e PdM dell’IC Noventa di Piave

Tenuto conto della precedente versione del “Regolamento d’Istituto”

CON DELIBERA n. 141/c del 25 giugno 2019

ADOTTA

Il seguente **REGOLAMENTO in materia di VIGILANZA E TUTELA DEGLI ALUNNI** dell’IC NOVENTA di PIAVE

Art. 1- Compiti di vigilanza dei docenti

1. Il dovere di vigilanza sugli alunni riguarda ogni momento della vita scolastica e ogni attività programmata dagli Organi Collegiali (attività didattiche, visite guidate, feste, attività sportive, ecc. ...).
2. Gli alunni dovranno essere vigilati in maniera opportuna anche durante gli spostamenti all’interno della struttura scolastica e negli spazi esterni, durante l’ingresso, gli intervalli, il pranzo, la pausa post-prandiale, l’uscita.
3. Il dovere di vigilanza spetta agli insegnanti di sezione, di classe, di sostegno anche in presenza di altri adulti (esperti esterni), autorizzati in via temporanea a collaborare allo svolgimento di particolari attività didattiche.
4. Nel caso in cui venissero attivati gruppi a classi aperte, previste in orario curricolare o da progetti inseriti nelle programmazioni, anche l’adulto esperto, non insegnante di classe, dovrà ritenersi corresponsabile (non esclusivo) degli alunni a lui affidati.
5. Durante le ore di lezione gli insegnanti in servizio nelle classi permetteranno agli alunni -sotto la loro esclusiva responsabilità e secondo il loro giudizio consapevole- l’uscita dall’aula (per recarsi ai servizi, in altra classe o dai collaboratori scolastici).
6. Gli insegnanti, che per necessità devono momentaneamente lasciare la classe, affideranno la stessa ad un altro insegnante o al collaboratore scolastico; è sempre necessario garantire la presenza di un sostituto nella vigilanza, dovendo urgentemente abbandonare la classe.
7. Al docente è vietato assentarsi dalla classe per fare fotocopie per le quali si deve provvedere fuori dall’orario di lezione. Nei cambi d’ora, che devono svolgersi con la massima rapidità, i ragazzi devono attendere l’arrivo degli insegnanti in classe, la porta deve rimanere aperta e gli studenti responsabilizzati ad un comportamento corretto. Nel caso di classi o elementi problematici, i docenti concordano

l'eventuale attesa da parte del docente "uscente" dell'arrivo del docente dell'ora successiva; in caso di bisogno verrà richiesta la presenza momentanea del collaboratore scolastico.

8. Gli spostamenti del gruppo classe sia all'interno (ad es. i laboratori) che all'esterno dell'edificio scolastico possono avvenire solo se questo è accompagnato dai propri docenti.
9. Nel caso in cui, per assenza o per ritardo del docente titolare, una sezione o classe risulti provvisoriamente scoperta, sarà cura dell'insegnante Collaboratore o Referente di plesso e, in sua assenza, dei colleghi delle altre sezioni o classi (in base all'anzianità di servizio) organizzare la vigilanza della classe/sezione interessata, utilizzando a tale scopo eventuali disponibilità dei docenti o, in caso estremo, suddividendo gli alunni nelle altre sezioni/classi del plesso.
10. Durante l'intervallo delle lezioni, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti secondo turni di sorveglianza definiti ogni anno scolastico a seconda dell'orario delle lezioni.
11. Ogni situazione da cui scaturisca infortunio agli alunni va immediatamente segnalata agli uffici di segreteria su apposito modulo.

Art. 2- Compiti di sorveglianza dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici hanno compiti specifici che sono tenuti ad assolvere sulla base di apposito mansionario. Oltre ai compiti specifici, a tale personale spetta la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell'ambito dell'edificio o del cortile della scuola: nei cinque minuti immediatamente precedenti e successivi l'assunzione o la dimissione della responsabilità da parte dell'insegnante di classe. In particolare, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante.
2. Almeno un operatore per ogni plesso, deve controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo.
3. Alle scuole dell'infanzia e primaria i collaboratori hanno l'obbligo di accogliere -all'interno dei locali scolastici- gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e di sorvegliarli fino all'arrivo degli insegnanti; inoltre, al termine delle lezioni devono riaccompagnarli al pulmino e verificare che vi salgano.
4. La gestione dell'intervallo compete al personale docente, ma la collaborazione del personale collaboratore è essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in quanto esso è preposto alla sorveglianza degli atri, dei corridoi e dei servizi igienici.

Art. 3- Uso dei locali e degli spazi comuni

1. Alla scuola secondaria durante l'intervallo delle lezioni gli alunni escono dalla classe e stazionano nel corridoio del proprio piano, oppure, quando il tempo atmosferico lo consente, si recano in giardino.
2. Alla scuola primaria, durante l'intervallo e nella pausa post-prandiale, gli alunni escono dalla classe e stazionano nello spazio attiguo (corridoio, salone ...), oppure, quando il tempo atmosferico lo consente, si recano in giardino.
3. Dopo la pausa pranzo, gli alunni che frequentano il tempo pieno svolgeranno esperienze ludico-espressive utilizzando preferibilmente i laboratori, l'aula polifunzionale, i saloni, il giardino anteriore o il giardino posteriore. La decisione relativa all'uso degli spazi e alle attività ricreative da svolgersi è di totale competenza dei docenti, nel rispetto della vigente normativa.
4. L'utilizzo del giardino -specie alla scuola dell'infanzia e per le classi a tempo pieno della scuola primaria- è di particolare rilevanza didattica oltretutto igienico-sanitaria; pertanto, al fine di non limitarne l'uso -condizioni meteorologiche permettendo- da parte di classi e sezioni, si raccomanda ai genitori di riportare a scuola i figli quando effettivamente guariti da pregressa malattia.

Art. 3- Ingresso/Uscita

1. Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni vengono stabiliti per ciascun anno scolastico dal Consiglio di Istituto.
2. E' necessario rispettare l'orario d'ingresso e di uscita da scuola.
3. Il personale insegnante si deve trovare a scuola, per la vigilanza sugli alunni, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e delle attività didattiche e deve provvedere, durante l'uscita, ad accompagnare le scolaresche fino al limite dello spazio di pertinenza del plesso scolastico (cancello).
4. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (classi I-II-III-IV) i genitori, o altri adulti specificamente delegati, accompagnano e prelevano i loro figli.
5. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (classi I-II-III-IV) i genitori dovranno assicurare la massima collaborazione in relazione a quanto segue:

- prelevare personalmente i propri figli all'uscita da scuola. Solo in caso di particolari necessità è possibile delegare altra persona maggiorenne utilizzando apposito stampato (scaricabile dal sito internet della scuola o richiedibile in segreteria) a cui va obbligatoriamente allegata fotocopia del documento d'identità del delegato;
 - i minori non possono essere prelevati da persone non maggiorenni;
 - in caso di ritardo nel prelevare i bambini al termine delle lezioni, i genitori sono tenuti a informare telefonicamente il personale docente o collaboratore, affinché questo provveda a trattenere il bambino fino al loro arrivo;
 - nelle situazioni di ritardo non preannunciato l'insegnante deve effettuare il primo tentativo di contatto telefonico con i genitori e, successivamente, affidare l'alunno alla sorveglianza di altro docente -se le attività didattiche sono ancora attive (es.: alle ore 13.10 un bambino della scuola primaria che frequenta il TN può essere affidato alla sorveglianza di un insegnante del TP)- o del personale collaboratore scolastico. Qualora l'insegnante dell'alunno non riuscisse a contattare i genitori, il personale collaboratore riproverà ripetutamente fino a ottenere risposta. Se anche gli ulteriori tentativi non andassero a buon fine, **entro trenta minuti dal termine del tempo scuola frequentato dall'alunno**, sarà fatta comunicazione urgente all'Ufficio che provvederà a informare le Forze dell'Ordine; qualora l'Ufficio fosse chiuso sarà compito del personale collaboratore scolastico contattare direttamente le Forze dell'Ordine.
 - nel caso si verificassero, nel corso dell'anno scolastico, situazioni di sistematico e ripetuto ritardo nel ritiro di un alunno da parte dei suoi genitori, gli insegnanti sono tenuti a segnalare il fatto al Dirigente Scolastico che provvederà a convocare immediatamente la famiglia.
6. Per l'uscita autonoma degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della secondaria si rimanda a quanto indicato nel Regolamento specifico (n. 18).